

sia altrimenti stabilito per legge, continuerà ad essere applicato il sistema attualmente in vigore, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge di registro del 20 maggio 1897. »

**Presidente.** A questo articolo 18 c'è un emendamento dell'onorevole Abignente, il quale non è presente; quindi s'intende ritirato.

Pongo a partito l'articolo 18.

(È approvato).

« Art. 19.

« Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata. »

(È approvato).

« Art. 20.

« Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, darà le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge, e più specialmente, quelle indicate nell'articolo 10 e quelle occorrenti per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 13 e seguenti, comprese le relative:

alla nomina e costituzione delle Commissioni provinciali;

ai criteri da seguirsi per la formazione delle tabelle dei valori;

e a tutte le norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi. »

**Presidente.** All'articolo 20 l'onorevole Salandra propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie alla esecuzione della presente legge. »

**Carcano, ministro delle finanze.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Carcano, ministro delle finanze.** Accetto lo emendamento dell'onorevole Salandra: « con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato saranno emanate le norme regolamentari necessarie per la esecuzione della presente legge. »

Il rimanente però rimane com'era proposto. È una conseguenza degli impegni che abbiamo preso con l'onorevole Salandra.

**Rava, relatore.** Accettiamo!

**Presidente.** Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 20 così emendato:

(È approvato).

Rimane ora un articolo aggiuntivo dell'onorevole Calleri Enrico in questi termini:

« Le sopratasse stabilite dalla vigente legge alle tasse di registro per le omesse o ritardate denunce e pagamenti saranno sempre dovute in multipli proporzionali alla tassa, escluso ogni minimo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calleri Enrico per svolgerlo.

**Calleri Enrico.** Mi rimetto alla Commissione, perchè voglia dichiarare se crede di accettarlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Rava, relatore.** La Commissione, salvo a sentire il parere dell'onorevole ministro, preciso e concreto su quest'articolo aggiuntivo, accetterebbe il principio, sancito in esso. Questo fu già posto in luce nel progetto di legge dell'onorevole Chimirri, di cui si è parlato poco fa. Vorrebbe però la Commissione ridurre il minimo a due lire credendo così di semplificare molto il sistema dei multipli proporzionali nelle sopratasse.

**Presidente.** Allora lo formuli.

**Rava, relatore.** Ecco la formula:

« Le sopratasse stabilite dalla vigente legge sulle tasse di registro per le omesse o ritardate rinunzie e pagamenti saranno sempre dovute in multipli proporzionali alla tassa col minimo di lire due. » Perchè i multipli molto alti sono di danno per i contribuenti.

**Presidente.** Onorevole ministro delle finanze, accetta questa formola?

**Carcano, ministro delle finanze.** La modificazione alla legge vigente consiste in questo, che, mentre oggi il minimo della pena è di lire 12, e quindi la più lieve infrazione alla legge per omesse o ritardate denunce importa il minimo della pena di lire 12 con la presente legge si porta il minimo a lire 2. È una disposizione che era nel disegno Chimirri.

**Presidente.** Accetta dunque la formula della Commissione?

**Carcano, ministro delle finanze.** Sì.

**Calleri Enrico.** Accetta.

**Presidente.** Allora, non essendovi altre osservazioni metto a partito quest'articolo aggiuntivo, così modificato:

(È approvato).